

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-792 del 19/02/2020
Oggetto	Codice Sisteb FE19A0021. Rilascio della Concessione per il prelievo di acque sotterranee nel comune di Ferrara ai sensi dell'art. 36 del RR.41/2001, con contestuale autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-797 del 18/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Codice Sisteb FE19A0021. Rilascio della Concessione per il prelievo di acque sotterranee nel comune di Ferrara ai sensi dell'art. 36 del RR.41/2001, con contestuale autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, Delibera n. 40/2005; Il Piano di Gestione delle Acque (DPCM 27 Ottobre 2016) e il Piano di Bilancio Idrico (DPCM 11 dicembre 2017) dell' Autorità distrettuale del Bacino del Fiume Po, la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n.

8/2015 “Direttiva Derivazioni” e la Delibera n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche”, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla “Direttiva Derivazioni” adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.r. 1195/2016, d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la determinazione ARPAE n.732 del 16/09/2019 inerente l’Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.01.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dottoressa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 14.10.2019;

PREMESSO CHE

- con istanza PG.2019.191246 del 12.12.2019 il soggetto Richiedente ditta 3PCR SRL C.F. 02034880381, ha richiesto il rilascio della concessione per il prelievo di acque pubbliche sotterranee (cod. SISTEB FE19A0021) con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 del RR.41/2001, con contestuale richiesta di autorizzazione alla perforazione di un pozzo;

ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DA CUI SI EVINCONO le seguenti caratteristiche del nuovo pozzo da realizzare e le modalità di esercizio della derivazione:

- ubicazione del pozzo: Comune di Ferrara (FE) su terreno censito al fg. n. 105, mapp. n. 1019 coordinate UTM RER x=706725,95; y=970471,80;
- profondità massima presunta m 29;
- diametro esterno perforazione 125 mm;
- equipaggiamento: elettropompa sommersa con potenza 0,75 KW, tubazione di mandata avente diametro 40 mm; realizzazione di avampozzo con dimensioni 100 x 100 cm;
- portata massima di esercizio richiesta pari a l/s 1,5
- volume idrico richiesta pari a 2.800 mc/a,
- uso richiesto della risorsa: irrigazione di attrezzature sportive;

ACCERTATO CHE:

- la domanda suindicata presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 36 e ss., r.r. 41/2001, e di contestuale autorizzazione ad nuova perforazione;
- il soggetto proprietario del terreno interessato dalla perforazione della nuova opera ha dato il consenso per la realizzazione di tale manufatto come da nota allegata all’istanza suddetta;
- l’utilizzo di acqua per l’irrigazione di attrezzature sportive è ricondotto alla categoria “uso piscicoltura, per l’irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico” di cui alla L.R. 3/99 ai sensi della DGR 2242/2005;
- il quantitativo idrico richiesto è ritenuto congruo relativamente alle attività asservite dalla derivazione e che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- il corpo idrico interessato dal prelievo è denominato “0640ER-DQ2-PCC - Pianura Alluvionale Costiera – confinato” che, secondo il vigente PDGPO, non risulta a rischio quantitativo ed è

caratterizzato da uno stato quantitativo buono e da uno stato chimico buono in base alle pressioni e gli impatti individuati e con obbiettivi da raggiungere per lo stato chimico e quantitativo “buono al 2015”;

CONSIDERATO CHE:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “Metodo Era”, definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- nel disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante sono state previste opportune clausole che regolano sia le modalità di perforazione del manufatto che il richiedente intende realizzare sia l’esercizio della derivazione;

DATO ATTO CHE:

- le spese istruttorie sono pari a 99,00 € in considerazione dei dettami della D.G.R. 65/2015 e del fatto che non risultano intervenute ulteriori D.G.R. di aggiornamento;
- il canone per l’uso della risorsa idrica per l’anno 2020 è pari a 164,89 € ai sensi della DGR e dell’art.8 della L.R. 2/2015;
- quanto dovuto per l’anno 2020, corrispondente ad 11/12 del canone per l’anno in corso, è pari a 151,15 € ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015;
- il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione è pari a 250,00 € ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015;

PRESO ATTO CHE il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie in data 11/12/2019
- ha corrisposto quanto dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'annualità 2020 in data 11/02/2020
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di deposito cauzionale in data 11/02/2020
- ha restituito firmato per accettazione il disciplinare allegato al presente provvedimento in data 13/02/2020

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione FE19A0021 sino al 31.12.2024 con contestuale autorizzazione alla perforazione di una nuova opera di presa,

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare al soggetto Richiedente 3PCR SRL C.F. 02034880381, la concessione cod. SISTEB FE19A0021 inerente il prelievo di acque pubbliche sotterranee nel comune di Ferrara con contestuale autorizzazione alla perforazione di nuova opera di presa, secondo le seguenti caratteristiche:
 - ubicazione: Comune di Ferrara (FE) su terreno censito al fg. n. 105, mapp. n. 1019 coordinate UTM RER 706725,95; y: 970471,80;
 - profondità massima m 29;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
 - volume idrico pari a 2.800 mc/a,
 - uso richiesto della risorsa: irrigazione di attrezzature sportive è ricondotto alla categoria "uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico" di cui alla L.R. 3/99 ai sensi della DGR 2242/2005;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2024;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/02/2020;
4. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui al disciplinare, allegato al presente atto e sua parte integrante;
5. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al disciplinare allegato comportano la revoca o la decadenza della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, co. 2, l.r. 3/1999;
6. di dare atto che l'autorizzazione alla perforazione può essere revocata qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico e per esigenze di tutela della risorsa idrica e di generale pubblico interesse;
7. di avvisare che qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche delle opere (profondità, acquifero sfruttato, diametri ecc,) i lavori di perforazione dovranno essere sospesi dandone immediata comunicazione ad ARPAE, che dovrà preventivamente autorizzare le modifiche in questione;
8. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 è quantificato in 164,89 € euro;
9. di dare atto che quanto dovuto per l'uso delle risorse demaniali per il 2020, corrispondente ad 11/12 del canone dell'anno in corso ai sensi della L.R. 2/2015 è stato versato in data 11/02/2020;
10. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata 11/02/2020;
11. di dare atto che le spese di istruttoria pari a 99,00 € sono state versate in 11/12/2019
12. di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2021 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e rilevabile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno

(fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);

13. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
14. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
16. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
18. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata al concessionario.

La Responsabile ARPAE – SAC di Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

originale firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Ferrara, rilasciata alla Ditta 3PCR SRL C.F. 02034880381 – Cod. sisteb FE19A0021.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato tramite n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Ferrara su terreno censito su terreno censito al fg. n. 105, mapp. n. 1019 coordinate UTM RER x=706725,95; y=970471,80.
2. Il pozzo avrà una profondità massima di 29 m dal p.c. Il diametro esterno del pozzo è 125 mm.
3. Il pozzo sarà equipaggiato con un'elettropompa sommersa avente potenza 0,75 Kw. A protezione del pozzo è stato posto in opera un avampo in calcestruzzo con dimensioni 100 x 100 cm.
4. Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche delle opere (profondità, acquifero sfruttato, diametri ecc,) i lavori di perforazione dovranno essere sospesi dandone immediata comunicazione ad ARPAE, che dovrà preventivamente autorizzare le modifiche in questione.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad irrigare attrezzature sportive; tale utilizzo è ricondotto all'uso "pescicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico" di cui alla L.R. 3/99 ai sensi della DGR 2242/2005.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima pari a l/s 1,5 e nel limite di volume pari a mc/annui 2.800.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico denominato "0640ER-DQ2-PCC - Pianura Alluvionale Costiera – confinato".

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'uso della risorsa idrica per l'annualità 2020 secondo i quantitativi idrici e gli usi assentiti è pari a 164,89 €.
2. Per le annualità future, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite versamento sul conto corrente postale 1018766582 o tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT42C0760102400001018766582 – intestazione: Regione Emilia Romagna - pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- a. **Dispositivi da installare** – Il concessionario è tenuto ad installare presso le opere di captazione idonea strumentazione di misura dei quantitativi idrici prelevati. Il Concessionario è tenuto ad trasmettere i risultati rilevati al 31 dicembre di ogni anno entro il 31 gennaio successivo, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. La trasmissione dei dati rilevati dovrà essere supportata da adeguata documentazione fotografica comprovante la misurazione eseguita. Dovrà essere installata sulla tubazione di mandata a valle del dispositivo di misurazione apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.
- b. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- c. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- d. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- e. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- f. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- g. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione

dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- h. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- i. **Altre prescrizioni** - Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Qualora il regime autorizzativo imposto in un diverso ambito prevedesse obblighi su tali aspetti, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato quali-quantitativo della risorsa. Qualora se ne verificano i presupposti, potrà essere richiesto al Concessionario di monitorare le acque di falda per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici o i livelli di falda.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 – PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE DELL'OPERA DI PRESA

- a. **Tempistiche** – L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica del provvedimento, con possibilità di proroga fino ad ulteriori 6 mesi.

- b. **Comunicazione in merito ai lavori di perforazione** – Il concessionario è tenuto a comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 15 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione nonché la data di termine degli stessi, fornendo una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione. Tale adempimento potrà essere ottemperato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
- c. **Relazione di fine lavori** – Il concessionario inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
- l'esatta localizzazione della perforazione su planimetria catastale aggiornata e CTR;
 - coordinate UTM RER del punto di perforazione;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrazioni, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo e relativa rappresentazione grafica;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa installata;
 - il tipo di falda captata,
 - l'individuazione del corpo idrico captato;
 - descrizione delle eventuali prove in situ realizzate.
- d. **Comunicazioni all'ISPRA.** Il concessionario ha a comunicare all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione), pena l'irrogazione di sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1-3, l. 464/1984. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito <http://www.isprambiente.gov.it>
- e. **Varianti.** Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche delle opere (profondità, acquifero sfruttato, diametri ecc,) i

lavori di perforazione dovranno essere sospesi dandone immediata comunicazione ad ARPAE, che dovrà preventivamente autorizzare le modifiche in questione.

f. **Modalità di perforazione** – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti. Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione della colonna sino ad una profondità tale da captare il tetto dell'orizzonte dell'aquifero Ao;
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di una sezione di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione e di sversamenti accidentali;
- sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di dispositivi per l'eventuale prelievo di campioni analitici ovvero di freatimetro, sonde e/o altra strumentazione idonea alla misurazione dei livelli di falda rispetto al p.c. o ad altro riferimento;
- inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
- copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo;

- cementazione dell'intercapedine tra colonna del pozzo e pareti del foro mediante iniezione a pressione di cemento-bentonite dal basso verso l'alto, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino a piano campagna;
 - evitare la messa in comunicazione di differenti acquiferi captati.
- g. **Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, *“Scarico in rete fognaria”*
 - in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, *“Scarico in rete acque superficiali”*.
- h. **Estrazione dell'acqua** – L'estrazione dell'acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.
- i. **Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione ad ARPAE ed agli altri enti competenti, per le verifiche del caso (Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le

Georisorse, Sezione di Bologna di Via Zamboni, 1, PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it - l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, HERA SPA, Comune di Ferrara, il Comando dei Vigili del Fuoco competente, Provincia di Ferrara). L'impianto di perforazione dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie al controllo di eventuali eruzioni liquide o gassose (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione).

- j. **Vigilanza** . Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il provvedimento di concessione regola unicamente per gli aspetti riguardanti la disciplina delle utilizzazioni delle acque pubbliche, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente.
2. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni e gli Enti Gestori competenti, gli ulteriori titoli abilitativi o autorizzativi occorrenti, qualora necessario.
3. L'interessato è obbligato a verificare presso gli enti competenti le eventuali interferenze con gli impianti a rete presenti in loco e i possibili allacciamenti d'utenza posti in prossimità dell'area oggetto dell'intervento.
4. L'interessato è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, sicurezza.
5. L'interessato alla perforazione ha l'obbligo di rispettare la normativa in materia di ritrovamenti fortuiti a norma del d.lgs. 42/2004 art.90 .
6. Durante l'esecuzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone e alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.; si precisa che il concessionario è responsabile di eventuali incidenti e/o fenomeni di inquinamento che si verifichino durante la realizzazione dei pozzi, o anche successivamente, in conseguenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

7. L'utilizzo delle risorse demaniali senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.